



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 3/2025).**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

**VISTO**, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni", che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

**TENUTO CONTO** che la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, all'art. 2, disciplina le funzioni di competenza regionale da svolgersi attraverso la "Struttura organizzativa competente" in materia di persone giuridiche private;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n. 512/2024 il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale - DRG009" è transitato dalla Direzione Generale al Dipartimento "Presidenza", assumendo il nuovo codice identificativo "DPA016";

**DATO ATTO**, altresì, che con la medesima deliberazione le funzioni di cui al su citato art. 2 della L.R.7/2024 sono state attribuite al Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale";

**VISTA** la DGR n. 573/2024 recante "ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE – TURISMO" - DPA. PROVVEDIMENTI.";

**RILEVATO** che all'Associazione "Donatori Midollo Osseo Regione Abruzzo" con sede in Pescara – C.F. 91020430681, è stata riconosciuta la personalità giuridica con D.P.G.R. n. 930 in data 1.12.1995, e che la stessa risultava iscritta al n. 176 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Pescara;

**PRESO ATTO** che:

- ✓ con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il riparto delle competenze tra Prefetture e Regioni, con il conseguente trasferimento del fascicolo relativo all'Associazione *de qua* dal Tribunale di Pescara alla Regione Abruzzo;
- ✓ con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche degli statuti e/o della composizione degli organi di amministrazione, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale;

- ✓ nella vigenza della citata L.R. 13/2005, non è pervenuta alcuna istanza da parte dell'Associazione *de qua* ai sensi dei prefati articoli;
- ✓ con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" ha ritenuto di dover avviare un'attività di ricognizione degli Enti in precedenza iscritti presso le Cancellerie dei Tribunali, con lo scopo di accertare lo stato di attività di detti Enti (anche attraverso l'accesso a sistemi di consultazione informatica in uso della Regione Abruzzo), nonché verificare la sussistenza, a tutt'oggi, delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro regionale degli Enti già dotati di personalità giuridica;
- ✓ in esito alla verifica dello stato di attività della Associazione in parola, si è proceduto all'iscrizione d'ufficio della stessa nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 115 in data 04/04/2024;

**PRESO ATTO** che all'Associazione di che trattasi è stata trasmessa, tra le altre, a mezzo PEC, la nota prot. n. 230547/24 del 04/06/2024 recante: "L.R. 14/04/2024, N. 7 "DISCIPLINA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977. ABROGAZIONE L.R. 13/2005 E ULTERIORI DISPOSIZIONI." ART. 6 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI O DI ALTRI ELEMENTI DELLA PERSONA GIURIDICA - COMUNICAZIONE.", con cui il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" ha rammentato alle Associazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche gli obblighi di cui all'art. 6 della L.R. 7/2024;

**RILEVATO** che con nota in atti al prot. n. 234053/24 del 06/06/2024, l'Associazione ha trasmesso copia autentica del verbale di assemblea redatto, in data 19/02/2024, per atto pubblico, dalla Dott.ssa Barbara Amicarelli, Notaio in Teramo e Pescara- Raccolta N. 18349 – Repertorio N. 41322, con cui sono state approvate le modifiche statutarie rispetto al previgente Statuto;

**EVIDENZIATO** che dal citato verbale è emerso che l'"Associazione ADMO – ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE ABRUZZO, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "ADMO ABRUZZO ODV", con sede in Pescara, C.F. 91020430681 (riconducibile all'Associazione iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 115 in data 04/04/2024), è stata "iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 27 gennaio 2023 determina dirigenziale n. DPG022/25 Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale Servizio Programmazione Sociale Ufficio Terzo Settore";

**PRESO ATTO** che il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha, quindi, effettuato *ex officio*, una ricognizione, per le finalità di cui art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), degli Enti iscritti nel registro medesimo e già dotati di personalità giuridica, ex D.P.R. 361/2000, rinvenendo l'ADMO ABRUZZO ODV tra gli Enti iscritti nel RUNTS;

**RILEVATO** che, in esito a tale verifica, si è proceduto ad avviare un'interlocuzione, a mezzo mail nelle date del 12/06/2024, del 18/06/2024, del 03/09/2024 e del 27/02/2025, con il competente Dipartimento "Sociale- Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale DPG022" - Ufficio "Terzo Settore", non essendo stato acquisito alcun atto da parte degli Uffici del prefato Dipartimento circa l'avvenuta iscrizione nel RUNTS dell'Associazione in parola, così come previsto nel citato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 117/2017;

**PRESO ATTO** che in data 05/03/2025 è stata acquisita la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/51 del 05/03/2025 con cui Dipartimento "Sociale- Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale DPG022" - Ufficio "Terzo Settore" ha disposto la "Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. DPG022/25 DEL 27/01/2023 ad oggetto: "Iscrizione dell'Ente "ADMO – ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE ABRUZZO, Organizzazione di Volontariato" enunciabile anche come "ADMO ABRUZZO ODV"- (C.F.91020430681) nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" - "A", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 bis, art. 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020";

**EVIDENZIATO** che dalla cennata Determinazione Dirigenziale n. DPG022/51 del 05/03/2025 si rileva che "l'ufficio Terzo Settore ha iscritto l'ente "ADMO ABRUZZO ODV"- (C.F.91020430681) con Determinazione dirigenziale n. DPG022/25 del 27.01.2023 a seguito di trasmigrazione dall'ex Registro delle Organizzazioni di

*Volontariato, già dotato di personalità giuridica, sospendendo pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis del D.Lgs 117/17 la Personalità Giuridica di Diritto privato ai sensi del DPR 361/2000 alla Prefettura di Pescara ANZICHÉ alla Regione Abruzzo Direzione Presidenza "Servizio Assistenza Atti del presidente e della G.R.- DPA016";*

**CONSIDERATO** che con detta determinazione n. DPG022/51 del 05/03/2025 il Dipartimento "Sociale- Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale DPG022" - Ufficio "Terzo Settore" ha provveduto:

- ✓ ad una *"rettifica parziale della Determinazione dirigenziale n. DPG022/25 del 27.01.2023 nel senso di RETTIFICARE la sospensiva della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 1-Bis del D.Lgs 117/17 dalla Prefettura di Pescara alla Regione Abruzzo Direzione Presidenza "Servizio Assistenza Atti del Presidente e della G.R.- DPA016";*
- ✓ a confermare *"in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/25 del 27.01.2023";*

**RILEVATO** che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", testualmente recita:

*"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente";*

**RILEVATO**, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti nel RUNTS determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

**DATO ATTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.", sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l'effetto, iscritti al registro regionale delle persone giuridiche;

**CONSTATATO**, dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", che l'Ente iscritto al RUNTS con la citata Determinazione dirigenziale n. DPG022/25 del 27/01/2023, rettificata con Determinazione dirigenziale n. DPG022/51 del 05/03/2025, è riconducibile all'Associazione "Donatori Midollo Osseo Regione Abruzzo" con sede in Pescara – C.F. 91020430681, iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 115, in data 04/04/2024;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto delle citate Determinazioni Dirigenziali nn. DPG022/25 del 27/01/2023 e DPG022/51 del 05/03/2025 e procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, dell'Ente dettagliato all'All. 3/2025 al presente decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della Direzione Generale della Regione, reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione – Turismo" e la Dirigente del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

## DECRETA

*Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto*

1. **di prendere atto** delle Determinazioni Dirigenziali nn. DPG022/25 del 27/01/2023 e DPG022/51 del 05/03/2025 del Dipartimento “Sociale - Enti Locali – Cultura”, DPG022 Servizio “Programmazione sociale” – “Ufficio Terzo Settore”, recanti, rispettivamente, l’iscrizione e la successiva parziale rettifica, “nella sezione “Organizzazioni di Volontariato” - “A”, del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 bis, art. 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020” dell’Ente “ADMO – ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE ABRUZZO, Organizzazione di Volontariato” enunciabile anche come “ADMO ABRUZZO ODV”- (C.F.91020430681), già iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all’**All. 3/2025**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche della Associazione medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Ente, di cui all’All. 3/2025, dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Dipartimento “Sociale – Enti Locali – Cultura” Servizio “Programmazione Sociale” – “Ufficio Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell’Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;
4. **di trasmettere** il presente atto alla prefata Associazione e al Dipartimento “Sociale - Enti Locali – Cultura”, DPG022 Servizio “Programmazione sociale” – “Ufficio Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio*  
*“Assistenza Atti del Presidente e della*  
*Giunta Regionale”*  
*Dott.ssa Emanuela Murri*

*Per il Direttore vacante*  
*del Dipartimento*  
*“Presidenza – Programmazione – Turismo”*  
*il Direttore Generale*  
*Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE**  
**DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**Dott. Marco Marsilio**